



TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Monica Velletti
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20603/2015 promossa da:

, nata in Nigeria il , con il patrocinio dell'avv.
Jacopo Di Giovanni, con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, Viale
Medaglie D'Oro, n.169, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Presidente
pro-tempore

RESISTENTE

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.9.2015, ha emesso la
seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con ricorso depositato il giorno 31.3.2015, , nata in
Nigeria il , cittadina della Nigeria, deducendo che la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva con
pronuncia del 15.12.2014, notificata il 16.3.2015, rigettato la sua domanda, ha
chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto
provvedimento, della protezione internazionale sussidiaria e, in via subordinata, del
diritto di permanere sul territorio italiano per ragioni umanitarie;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente, volta al
riconoscimento della protezione internazionale, rilevando, nella motivazione della
decisione, che la richiedente ha riferito di essersi allontanata dalla Nigeria dopo la
morte dei suoi genitori avvenuta per lo scoppio di una bomba, fatti non credibili in



quanto non sufficientemente circostanziati e comunque non riconducibili ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M., nessuno è comparso per la Commissione Territoriale, all'udienza del 17.9.2015 è stata disposta l'audizione della ricorrente;

nel merito, il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs 25/2008, può ritenersi fondato quanto alla richiesta principale;

infatti, con riferimento alla richiesta volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine della ricorrente, posto che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo islamico terroristico Boko Haram e la zona di confine tra il nord musulmano ed il sud del Paese cristiano e animista generano persecuzioni ai danni dei cristiani (La cellula islamista radicale Boko Haram ha rivendicato la strage del 8 luglio 2012 nel distretto di Plateau durante la quale sono morte 22 persone che partecipavano ai funerali di alcune delle 63 vittime cristiane uccise a Barkin Ladi), ma anche le condizioni di vita nella zona, da cui proviene la ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti della Nigeria, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa ed economica;

il quadro sopra rappresentato, denotante una situazione di conflitto in tutto il Paese, violenze di matrice religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali, è confermato dal rapporto dell'anno 2013 sullo stato socio-politico della Nigeria redatto da Amnesty International (reperibile sul sito www.amnesty.it), nel quale si legge: *“La situazione di violenza e d'insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata e almeno 1000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno commesso uccisioni illegali e sommarie nell'impunità. Migliaia di persone sono state sgomberate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del paese. Detenzioni illegali e arresti arbitrari sono stati sistematici. Il 20 gennaio, almeno 186 persone sono rimaste uccise nella città di Kano, quando membri di Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le esplosioni sono state seguite da alcune ore di fuoco incrociato tra i membri di Boko Haram e le forze di sicurezza. Oltre 1000 persone sono state uccise nel corso di attacchi armati lanciati da Boko Haram, che ha rivendicato la responsabilità di esplosioni e sparatorie nella zona settentrionale e centrale della Nigeria. Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione musulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre, l'ufficio del procuratore dell'Icc ha annunciato che c'erano fondati motivi per ritenere che Boko Haram stava commettendo crimini contro l'umanità dal luglio 2009.”*; la situazione del paese non è migliorata nel 2014-2015 con l'inasprirsi di conflitti e di rapimenti generalizzati,



soprattutto a danno di giovani donne *“Entrambe le parti in conflitto, l'esercito militare nigeriano e il gruppo armato Boko haram, hanno commesso crimini di diritto internazionale e gravi violazioni dei diritti umani e abusi in un crescendo di violenza che ha segnato l'intero anno. Episodi di tortura e altri maltrattamenti da parte della polizia e delle forze di sicurezza sono stati frequenti”*;

in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. ord. 16.2.2012, n.2294);

la circostanza che la ricorrente potrebbe rientrare in altre zone della Nigeria, senz'altro più sicure di quella interessata dal conflitto, non è rilevante nel nostro ordinamento. Infatti, l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del Paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del Paese. 2. Nel valutare se una parte del territorio del Paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del Paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda";

la norma in esame della direttiva lascia dunque agli Stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire): nel caso dell'Italia, l'attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007, che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie” (Cass. Ord. n. 2294 del 2012); a maggior ragione, il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria non può essere escluso quando nel Paese di origine sussista una situazione di conflitto generalizzata i cui confini territoriali non possano con certezza individuarsi;

è appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art.698, comma primo, cod. proc. pen., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (cfr. Cass. sent. n. 32685 dell' 08/07/2010); tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni



internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (CEDU, 28 febbraio 2008 ,
Saadi c.Italia);

spese di giudizio compensate;

PQM

visto l'art.702 bis c.p.c.

riconosce a _____ , nata in Nigeria il _____ , lo status di
persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Roma del 15.12.2014;

dichiara compensate le spese di lite;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi

Così deciso in data 30.9.2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

Il Giudice
dott. ssa Monica Velletti

